



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Legge 3 ottobre 2025, n. 147. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 2025 n.116 recante: *“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”*.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO - BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Di seguito alla circolare protocollo n. 0026126 del 10 settembre 2025, illustrativa delle modifiche in materia rifiuti apportate dal decreto-legge n. 116/2025, si comunica che il 7 ottobre 2025, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la legge n. 147/2025 che ha convertito con modificazioni il predetto provvedimento d'urgenza.

Per gli aspetti di specifico interesse si elencano di seguito le principali modifiche introdotte dall'art. 1 della legge di conversione:

- **Il comma 1, lett. b), n.1)**, ha ulteriormente innalzato la durata della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi quale sanzione accessoria, nelle ipotesi in cui avvenga l'abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi di cui all'art.255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'utilizzo di veicoli a motore.
- **Il comma 1, lett. b), n. 2)**, inserisce il nuovo comma 1.2 all' art.255 del TUA, che sanziona a titolo di illecito amministrativo l'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento di rifiuti. L'ambito di applicazione della disposizione è circoscritto ai soli "rifiuti urbani" nella cui definizione rientrano le categorie di rifiuti elencate nella lettera b-ter) dell'art. 183 del TUA. La norma, da leggere in combinato disposto con i commi 1 e 1-bis dell'art. 255 e con l'art. 15, comma 1, lett. f-bis) C.d.S., introduce un illecito di gravità intermedia, che si pone tra il reato previsto dal comma 1¹ e i meno gravi illeciti amministrativi previsti dal comma 1-bis² del medesimo art. 255 e dall'art. 15 C.d.S.³ A seguito dell'emendamento del comma 1-ter anche il nuovo illecito amministrativo può essere rilevato a distanza attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore si applica anche la sanzione accessoria, prevista dall'art. 214 del C.d.S., del fermo amministrativo del veicolo per un mese.
- **Il comma 1, lett. d) numero 6)**, sostituisce il previgente comma 4 dell'art. 256 del TUA in materia di inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti. Nel dettaglio, la norma sanziona con la pena dell'ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell'arresto fino a tre anni chiunque, pur essendo titolare delle previste autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, ne violi le prescrizioni ivi contenute.

¹ Ora circoscritto ai rifiuti diversi da quelli urbani e quelli da fumo e di piccolissime dimensioni.

² Relativo all'abbandono o deposito di rifiuti da fumo o di piccolissime dimensioni commesso fuori dalla strada o quando il getto non avviene da veicoli in sosta o in movimento.

³ Relativo al deposito o al getto di rifiuti su strada dai veicoli in sosta o in movimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si precisa che affinché possa applicarsi la fattispecie contravvenzionale in esame, il reato deve essere relativo a rifiuti non pericolosi e non deve derivare pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Infine, è stata prevista una clausola di sussidiarietà, per cui la norma non trova applicazione qualora il fatto costituisca più grave reato.

- **Il comma 1, lett.f),** interviene sull'articolo 258 del TUA relativamente alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. Nella nuova formulazione, il comma 4 del citato art.258 TUA dispone che chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi, senza il formattario di identificazione di cui all'articolo 193 TUA o dei documenti sostitutivi, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Diversamente, qualora le informazioni presenti sul formattario siano incomplete o inesatte, ma siano rinvenibili in altri registri o scritture tenuti per legge è prevista l'applicazione, ai sensi dell'articolo 258, comma 5, di una sanzione amministrativa in forma ridotta (da 260 a 1550 euro).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

「Firmato Digitalmente da/Signed by:」
RENATO CORTESE
「In Data/On Date:」
martedì 9 dicembre 2025 18:13:29